

## REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO UFFICIALE  
DELLA REGIONE LIGURIA**

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5454815  
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

**PARTE PRIMA**

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO  
Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

**PARTE PRIMA**

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32*

**SOMMARIO****LEGGE REGIONALE 31 Marzo 2006 N. 7**

**Ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico  
non trasformati in fondazione.**

pag. 86

**LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2006 N. 7****Ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

(Oggetto e natura giuridica)

1. La presente legge disciplina l'ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione (IRCCS), aventi sede nel territorio regionale, nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 (riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003 n. 3) e successive modificazioni, e dall'atto d'intesa di cui all'articolo 5 dello stesso d.lgs. 288/2003 stipulato con accordo 1° luglio 2004 (organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni).
2. Gli IRCCS sono enti pubblici, a rilevanza nazionale, dotati di personalità giuridica e autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile.
3. Gli IRCCS fanno parte integrante del Servizio Sanitario Regionale, nel cui ambito svolgono funzioni di alta specializzazione, operano in conformità agli obiettivi della programmazione regionale e partecipano al sistema della ricerca nazionale e internazionale.

**Articolo 2**

(Funzioni di indirizzo e vigilanza regionale)

1. La Regione adotta le direttive inerenti l'organizzazione di ciascun IRCCS, le competenze degli organi e le forme di controllo e vigilanza.
2. Le direttive di cui al comma 1 riconoscono il ruolo peculiare degli IRCCS, quali Istituti di cura e di ricerca, prevedendo che il regolamento di cui all'articolo 7 adottato dagli Enti:
  - a) disciplini l'organizzazione della ricerca;
  - b) favorisca il pieno inserimento degli IRCCS nel sistema della ricerca nazionale ed internazionale;

- c) indirizzi l'attività di ricerca e di formazione al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni e dei servizi di cura ed assistenza sanitaria.

### **Articolo 3** (Organi e funzioni)

1. Sono organi degli IRCCS:

- a) il Consiglio di indirizzo e verifica, al quale spettano funzioni di indirizzo e controllo, con particolare riferimento alle scelte strategiche degli enti ed alla valorizzazione delle loro funzioni di ricerca, nonché in ordine allo svolgimento di attività strumentali alle finalità istituzionali degli IRCCS;
- b) il Direttore generale, cui spetta la responsabilità complessiva della gestione;
- c) il Direttore scientifico, cui compete la responsabilità e la gestione dell'attività di ricerca degli IRCCS, in coerenza con i programmi nazionali e regionali in materia, nei limiti delle risorse assegnate;
- d) il Collegio sindacale, con compiti di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile.

2. Le direttive di cui all'articolo 2 definiscono le funzioni degli organi di cui al comma 1, secondo i principi della normativa statale in materia.

3. Il Consiglio di indirizzo e verifica è nominato dalla Regione, resta in carica cinque anni ed è composto da cinque membri, scelti tra soggetti di provata competenza ed onorabilità, di cui tre designati dalla Regione, uno dei quali, sentito il Ministro della Salute, con funzione di presidente, uno dal Ministro della Salute ed uno dal Comune di Genova.

4. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale tra i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei per la nomina a direttore generale delle Aziende sanitarie, vigenti alla data della nomina, e ad esso si applicano gli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo 10 dicembre 1992 n. 502 (riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421 e successive modifiche.

5. Il Direttore scientifico è nominato dal Ministro della Salute sentita la Regione.

6. Il Collegio sindacale è nominato dal Direttore generale degli IRCCS, resta in carica cinque anni ed è composto da cinque membri, di cui tre designati dalla Regione, uno dei quali con funzione di presidente, uno nominato dal Ministro della Salute ed uno dal Comune di Genova.

7. La Giunta regionale approva lo schema dei contratti tra IRCCS, Direttore generale e Direttore scientifico.

### **Articolo 4** (Comitato etico)

1. Il Comitato etico è un organismo indipendente costituito ai sensi dei decreti del Ministro della Salute 15 luglio 1997 (recepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per l'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali) e 18 marzo 1998 (modalità per l'esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche) e successive modifiche. Il Comitato etico valuta i programmi di sperimentazione scientifica e clinica terapeutica avviati negli IRCCS e fornisce pareri sulle questioni ad esso sottoposte dal Direttore generale e dal Direttore scientifico e formula proposte sulle materie di propria competenza.
2. Il Comitato etico è nominato dal Consiglio di indirizzo ed è composto dal Direttore scientifico, dal Direttore sanitario e dal responsabile della farmacia nonché da:
  - a) un esperto in bioetica;
  - b) un farmacologo;
  - c) un biostatistico;
  - d) un esperto in genetica;
  - e) un esperto in materie giuridiche;
  - f) un rappresentante dei medici convenzionati;
  - g) il direttore medico di presidio, ove previsto dal regolamento di cui all'articolo 7;
  - h) un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative degli utenti.
3. Il Comitato etico dura in carica fino all'insediamento del consiglio successivo a quello che ha provveduto alla relativa nomina.

### **Articolo 5**

(Direttore amministrativo e Direttore sanitario)

1. Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario sono nominati dal Direttore generale; ad essi si applicano gli articoli 3 e 3 bis del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche.
2. Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario partecipano unitamente al Direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione degli IRCCS; concorrono, con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale.

### **Articolo 6**

(Comitato tecnico scientifico)

1. Al fine di svolgere funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attività clinica e di ricerca, presso ogni IRCCS è costituito un Comitato tecnico scientifico.
2. Il Comitato tecnico scientifico è composto:

- a) dal Direttore scientifico che lo presiede;
  - b) dal Direttore sanitario;
  - c) da ulteriori componenti nominati dal Consiglio di indirizzo il cui numero è stabilito nel regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'articolo 7, individuati tra:
    - 1) responsabili di dipartimento o dirigenti di struttura complessa;
    - 2) personale medico dirigente: almeno uno;
    - 3) personale delle professioni sanitarie con incarichi dirigenziali: almeno uno;
    - 4) esperti esterni: due.
3. I criteri e le modalità di scelta dei componenti di cui al comma 2, lettera c), sono stabiliti nel regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'articolo 7.
4. I componenti del Comitato tecnico scientifico cessano dalla carica allo scadere dell'incarico del Direttore scientifico.

### **Articolo 7**

(Regolamento di organizzazione e funzionamento)

1. Il Direttore generale adotta il regolamento di organizzazione e funzionamento degli IRCCS, sulla base delle direttive approvate dalla Regione ai sensi dell'articolo 2 e lo trasmette alla Regione ed al Ministro della Salute, entro cinque giorni dall'adozione.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato, acquisito il parere del Consiglio di indirizzo, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ente.
3. La Regione, acquisite le eventuali osservazioni del Ministro della Salute, approva il regolamento, anche con le modifiche ritenute necessarie, entro i successivi quaranta giorni.

### **Articolo 8**

(Finanziamento, gestione contabile e patrimoniale e controlli)

1. Fermo restando quanto previsto dal d.lgs. 288/2003, al finanziamento, alla gestione contabile e patrimoniale e ai controlli si estendono agli IRCCS le norme in materia di patrimonio, contabilità, attività contrattuale e controlli in vigore per le Aziende sanitarie.

### **Articolo 9**

(Disciplina speciale per l'Istituto Giannina Gaslini)

1. Nel caso in cui l'Istituto Giannina Gaslini non sia trasformato in Fondazione secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4 del d.lgs 288/2003, le direttive di cui all'articolo 2, comma 1, sono adottate, ad integrazione delle disposizioni della presente legge, ai fini del rispetto delle peculiarità giuridiche di tale Ente e d'intesa con la "Fondazione Gerolamo Gaslini", entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

### **Articolo 10**

(Disposizioni transitorie)

1. Per quanto concerne l'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro – Istituto Scientifico per lo Studio e la cura dei Tumori si applica la seguente disciplina transitoria:
  - a) a far data dalla entrata in vigore della presente legge la Regione provvede:
    - 1) entro dieci giorni a richiedere al Ministro della Salute ed al Comune di Genova le designazioni e le nomine di competenza. Qualora entro tale termine le designazioni non pervengano, la Regione provvede a costituire ugualmente gli organi di competenza, integrandoli successivamente;
    - 2) entro trenta giorni ad effettuare le designazioni di cui all'articolo 3 e la nomina del Direttore generale;
    - 3) entro sessanta giorni alla costituzione del Consiglio di indirizzo di cui all'articolo 3;
    - 4) entro quaranta giorni ad approvare le direttive di cui all'articolo 2, comma 1, e gli schemi di contratto di cui all'articolo 3, comma 7;
  - b) il Commissario straordinario, nominato con decreto del Ministro della sanità 11 maggio 2001, resta in carica sino alla nomina del Direttore generale;
  - c) il Direttore scientifico resta in carica sino alla nomina del nuovo Direttore scientifico;
  - d) il Direttore amministrativo ed il Direttore sanitario scadono alla nomina dei nuovi Direttori da parte del Direttore generale, salvo riconferma;
  - e) il Direttore generale assume tutte le funzioni sino alla costituzione dei vari organi dell'Ente;
  - f) il Direttore generale adotta il regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'articolo 7 entro trenta giorni dall'approvazione delle direttive regionali.

### **Articolo 11**

(Anticipazioni di cassa per le Aziende sanitarie e gli IRCCS)

1. Le Aziende sanitarie e gli IRCCS sono autorizzati, per sopperire a temporanee deficienze di cassa, ad accendere anticipazioni con il proprio tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi iscritti nel bilancio preventivo annuale.
2. Le Aziende sanitarie e gli IRCCS, previa autorizzazione regionale, possono incre-

mentare l'anticipazione di cui al comma 1 di un ulteriore dodicesimo per sopperire a straordinarie temporanee deficienze di cassa.

## **Articolo 12** (Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge e dal regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'articolo 7 si applicano le disposizioni del d.lgs. 288/2003 e successive modificazioni, dell'atto di intesa stipulato con accordo 1° luglio 2004, di cui all'articolo 5 del d.lgs. 288/2003, nonché le disposizioni statali e regionali in materia di Aziende sanitarie, per quanto compatibili.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 31 marzo 2006

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

---

### **NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2006 N. 7**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

#### **1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Claudio Montaldo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 18 in data 17 febbraio 2006;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 21 febbraio 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 165;
- c) è stato assegnato alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 21 febbraio 2006;
- d) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 16 marzo 2006;
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nelle sedute del 28 marzo 2006;
- f) la legge regionale entra in vigore il 20 aprile 2006.

#### **2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE**

*Relazione di maggioranza (Consigliere Claudio Gustavino)*

*Signor Presidente, Signori Consiglieri,*

*con il presente disegno di legge la Regione Liguria intende disciplinare l'ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione, sulla base dei principi fissati dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scien-*

tifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3) e successive modificazioni, e dall'atto d'intesa di cui all'articolo 5 dello stesso d.lgs. 288/2003 stipulato con accordo 1° luglio 2004 recante "Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni", anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.270/2005. Tale sentenza, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del citato d.lgs. n.288/2003, rafforza il valore dell'autonomia normativa regionale in materia, fissando il principio che gli Istituti di che trattasi sono Enti operanti nell'ambito regionale nelle materie concorrenti della tutela della salute e della ricerca scientifica. La sentenza apre, quindi, lo spazio all'intervento legislativo delle Regioni reso necessario soprattutto per definire la disciplina relativa alla composizione degli organi, tenuto conto che le disposizioni, dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte Costituzionale sopra citata, sono relative soprattutto a tale aspetto. Alla luce del rinnovato contesto istituzionale il disegno di legge si pone, pertanto, l'obiettivo di definire la regolamentazione degli IRCCS nella nostra Regione, in particolare intervenendo, nel rispetto del quadro fondamentale delineato dalla normativa nazionale, a disciplinare i poteri di indirizzo della Regione, la competenza regionale in relazione alla definizione degli organi e alla loro composizione, i meccanismi che ne consentono l'attivazione, le modalità di approvazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento. Il disegno di legge prevede, altresì, una disciplina specifica qualora non si addivenga alla trasformazione in fondazione dell'Istituto Giannina Gaslini, tenuto conto delle specifiche disposizioni previste all'articolo 2, comma 4 del d.lgs. 288/2003, ai fini del rispetto delle peculiarità giuridiche dell'Ente, tramite l'adozione di direttive d'intesa con la Fondazione "Gerolamo Gaslini". In sede di Commissione, è stato dedicato ampio spazio all'esame di questo provvedimento legislativo, riconoscendo, all'uopo, una corsia preferenziale finalizzata a velocizzare l'iter di approvazione. L'orientamento espresso dall'Esecutivo regionale ha confermato l'ipotesi di non procedere alla trasformazione in fondazione, ribadendo la necessità di porre fine alle situazioni di precarietà derivanti da gestioni commissariali, allineandosi a quanto già attuato da parte di altre Regioni italiane. A seguito del confronto effettuato in Commissione, convocando gli interlocutori istituzionali e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali e interne agli enti stessi, è emersa una generale condivisione e un parere assolutamente favorevole sul disegno di legge, rimarcando la necessità di addiventare in tempi brevi alla definizione normativa di un settore, ormai da molti anni in situazione di vuoto legislativo, ritenendo prioritario il superamento delle gestioni commissariali di tali Istituti. La Commissione ha concordato alcune modifiche all'articolato, recependo in parte proposte emendative suggerite nel corso dell'audizione medesima, in particolare prevedendo termini più brevi per concludere i procedimenti per l'attivazione degli organi di competenza regionale. In conclusione, auspico che il suddetto disegno di legge venga suffragato a larga maggioranza da parte dell'Assemblea regionale, allo scopo di pervenire, in tempi rapidi, all'adozione di una disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli IRCCS non trasformati in fondazione, e alla conseguente azione di consolidamento e rilancio degli istituti medesimi per le loro professionalità e capacità sia in ambito clinico, sia di ricerca scientifica, e per il ruolo che rivestono all'interno di una più generale riorganizzazione del sistema sanitario regionale.

#### *Relazione di minoranza (Nicola Abbondo)*

Il progetto concernente l'ordinamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico non trasformati in Fondazione, risulta essere avulso dal Piano sanitario Regionale. Si è voluto, con questo disegno di legge, definire l'inquadramento giuridico dell'IST ancor prima di individuarne le caratteristiche ed il ruolo nell'ambito del panorama della ricerca scientifica ligure. Non è stata ricercata una idonea collocazione dell'IST, in considerazione anche della mancanza di strategie finalizzate a riconoscere allo stesso IST, il ruolo di leader dell'oncologia ligure. Non si riscontrano opportune indicazioni relativamente agli strumenti idonei al ripiano dei disavanzi dei fondi di finanziamento e si rinuncia, inoltre, all'apporto di soggetti privati, anche in termini di finanziamento. E' opportuno, infine, rimarcare, gli svantaggi conseguenti alla assenza dello status di Fondazione; tale status avrebbe permesso di creare utili sinergie con altri Enti, avvalendosi di fondi privati e mantenendo pubblica la guida.

#### *Relazione di minoranza (Gianni Vincenzo Plinio)*

*L'ordinamento degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazione si*



*pone come un progetto a se stante ed avulso da un documento programmatico fondamentale quale il Piano Sanitario Regionale. Assai più utile e corretto sarebbe stato definire, in via preventiva, il ruolo e le caratteristiche dell'IST nell'ambito del panorama regionale della ricerca scientifica e della assistenza medica e solo successivamente individuare l'inquadramento giuridico più valido. La collocazione dell'IST quale Istituto scientifico a responsabilità regionale appare incongrua in assenza di qualsivoglia indicazione circa gli strumenti utili al ripiano dei disavanzi dei fondi di finanziamento, oltrechè a proposito di strategie valide a farlo diventare centro-leader dell'oncologia ligure. Sembra sconsigliato anche l'aver, senza giustificato motivo, rinunciato a valutare i vantaggi che la Legge assegna agli Istituti che si trasformano in Fondazioni oltrechè all'utile apporto, anche in termini di finanziamenti per la ricerca, da parte dei soggetti privati. Lo status di Fondazione non solo avrebbe comportato che fosse il pubblico a mantenere la barra di comando ma, con ogni probabilità, avrebbe meglio consentito di creare utili sinergie con Università e strutture sanitarie in genere giovandosi dei fondi necessari anche di provenienza privata.*

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Note all' articolo 1*

- *Il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 è pubblicato nella G.U. 27 ottobre 2003, n. 250;*
- *La legge 16 gennaio 2003 n. 3 è pubblicata nella G.U. 20 gennaio 2003, n. 15, S.O.*

*Note all' articolo 3*

- *Il decreto legislativo 10 dicembre 1992 n. 502 è pubblicato nella G.U. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.;*
- *La legge 23 ottobre 1992, n. 421 è pubblicata nella G.U. 31 ottobre 1992, n. 257, S.O.*

*Note all' articolo 4*

- *Il decreto del Ministro della Salute 15 luglio 1997 è pubblicata nella G.U. 18 agosto 1997, n. 191, S.O.;*
- *Il decreto del Ministro della Salute 18 marzo 1998 è pubblicato nella G.U. 28 maggio 1998, n. 122;*

### **4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:**

*Staff di Dipartimento e Affari Giuridici Dipartimento Salute e Servizi Sociali*